



ASSOSISTEMA

## ***Collana Normativa n. 1/2018***

***Regolamento (UE) DPI 2016/425***

***A cura di***

***Lorenzo Florindi***

***Ricerca industriale – ASSOSISTEMA Confindustria***

*Un breve  
approfondimento  
sulle novità  
introdotte dalla  
nuova normativa  
che da aprile  
2018 diventerà il  
riferimento  
legislativo in  
materia di  
Dispositivi di  
Protezione  
Individuale.*

**INDICE**

Introduzione	2
Ambito di applicazione	3
Categoria dei DPI e marcatura CE	3
Obblighi degli operatori economici	5
Periodo di transizione	7
Sanzioni	8
Approfondimento: le conseguenze della Brexit	8
Conclusioni	9

**ALLEGATI**

Allegato I: Art. 6 - Legge 25 ottobre 2017, n. 163	11
Allegato II: Art. 32 – Legge 24 dicembre 2012, n. 234	13
Allegato III: Art. 33 – Legge 24 dicembre 2012, n.234	16

## Introduzione

Il 31 marzo 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Europea il Regolamento UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga, a partire dal 21 aprile 2018, la Direttiva CE 89/686, recepita in Italia dalla D.Lgs 4 dicembre 1992, n. 475. La nuova normativa ha il compito di riunire ed armonizzare le diverse legislazioni adottate dagli Stati Membri, definendo disposizioni univoche per gli operatori economici che operano nel Mercato Europeo.

In veste di Associazione di categoria che rappresenta produttori, importatori e distributori di Dispositivi di Protezione Individuale, abbiamo seguito da vicino l'evolversi del nuovo contesto legislativo, con l'intento di individuare non solo le novità introdotte, ma anche le potenziali occasioni e criticità che esso presenta.

A tal fine ci siamo fatti promotori di una serie di iniziative volte a pubblicizzare la nuova normativa presso gli addetti ai lavori. Nel settembre 2016 abbiamo organizzato un primo seminario in occasione del Safety Expo di Bergamo dal titolo "Cosa cambia nel mondo dei Dpi: il nuovo regolamento di sostituzione della Direttiva Europea 89/686/CE". La presenza di relatori provenienti da diverse Autorità Nazionali (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro, INAIL, Agenzia delle Dogane, ANMIL) ha permesso alla platea di conoscere in maniera concreta le modifiche che interesseranno il settore ed allo stesso tempo di avere una visione d'insieme del nuovo contesto normativo.

L'interesse generato dal primo incontro, ci ha spinto a riproporre l'argomento anche l'anno successivo, sfruttando, nuovamente, il palcoscenico fornito dal Safety Expo. Si è scelto di approfondire le tematiche legate all'aspetto sanzionatorio ed al periodo transitorio tra le due normative. Per l'occasione, inoltre, la schiera dei relatori si è ampliata con la presenza del Segretario Generale della European Safety Federation (ESF), in grado di garantire un taglio internazionale al convegno (le presentazioni degli interventi sono disponibili sul sito Assosistema, al seguente link: <http://www.assosistema.it/assosistema-al-safety-expo-2017-2/>)

L'intento del presente articolo è, dunque, quello di fornire un rapido overview sul contenuto del Regolamento, evidenziandone gli aspetti ritenuti più rilevanti, e focalizzando l'attenzione sulle differenze ed i punti di contatto con la Direttiva.

## Ambito di applicazione

Il Regolamento UE 2016/425 si applica ai Dispositivi di Protezione Individuali. Lo scopo della normativa è quello di definire regole univoche che gli operatori economici devono rispettare nel “mettere a disposizione” DPI sul mercato, al fine di garantire la protezione e la sicurezza dell’utilizzatore finale. La “messa a disposizione” viene intesa come il processo di *“fornitura di un DPI per la distribuzione o l’uso sul Mercato Europeo nell’ambito di un’attività commerciale”*. Il Regolamento, dunque, si applica solo a quei DPI che vengono commercializzati all’interno del confine Europeo, siano essi realizzati in paesi appartenenti all’Unione Europea, o importati da nazioni extra-comunitarie; ne deriva che i DPI importati sul suolo Europeo solo con lo scopo di essere riesportati e successivamente commercializzati all’esterno dell’Unione Europea, non sono regolamentati dalla normativa.

Come nel caso della Direttiva CEE 89/686, il Regolamento si estende a componenti intercambiabili e sistemi di collegamento progettati per dispositivi che prevengono l’utilizzatore da rischi alla sua salute. Viene modificato, in parte, l’elenco dei casi per cui la normativa non deve essere applicata: il campo di applicazione del Regolamento integra, infatti, i DPI progettati per uso privato contro il calore, che venivano esclusi nel caso della Direttiva. In sostanza, dunque, i guanti da forno per uso domestico dovranno essere conformi al Regolamento ma c’è ancora incertezza sulla categoria da assegnare loro ed anche se considerare come DPI anche altri prodotti assimilabili per funzione come le presine da forno.

## Categorie di DPI e marcatura CE

Nel paragrafo precedente abbiamo accennato alla categorizzazione dei DPI che, in maniera analoga a quanto accadeva nella Direttiva, vengono classificati in 3 categorie, nell’Allegato I del Regolamento:

- Categoria I: dispositivi che proteggono da rischi minimi;
- Categoria II: dispositivi non compresi nella I e nella III categoria;
- Categoria III: dispositivi che proteggono da gravi danni irreversibili e rischio di morte.

Va notato che la classificazione della nuova normativa è basata non più sul prodotto, **ma sul rischio**; nel caso un DPI protegga da più di un rischio rientrerà nella categoria corrispondente al pericolo più “alto” che può prevenire.

L’introduzione della nuova normativa, inoltre, comporterà anche un cambiamento di categoria per

alcune tipologie di prodotti; è il caso, ad esempio, dei dispositivi di protezione contro il rumore nocivo o contro ferite da coltello o da colpi di pistola, che nella nuova classificazione (riportata nell'Allegato I del Regolamento) rientrano nella categoria III.

Va ricordato che, come per la Direttiva, ad ogni categoria corrisponde una propria procedura di valutazione della conformità, che diventa più rigorosa all'aumentare della categoria:

- Categoria I: controllo interno della produzione (modulo A): un'autocertificazione attraverso la quale il produttore garantisce che il prodotto soddisfi i requisiti di salute e sicurezza essenziali;
- Categoria II: Esame UE del tipo (modulo B) seguito dalla conformità al tipo basato su controllo di produzione (modulo C): il primo è un attestato rilasciato da un Organismo Notificato solo dopo aver esaminato la documentazione tecnica del prodotto ed averne confermato la sua affidabilità; il secondo è un documento, redatto dal fabbricante, attraverso il quale viene garantito che il processo produttivo, in serie, generi prodotti identici (o quasi) al tipo esaminato dall'Ente;
- Categoria III: Esame UE del tipo (modulo B) accompagnato da uno dei seguenti documenti:
  - Conformità al tipo basato su controllo di produzione ma validato da un Organismo Notificato che verifica attraverso ispezione che il processo sia ripetibile (Modulo C2);
  - Conformità al tipo basato sulla garanzia di qualità del processo produttivo, attraverso l'implementazione di un sistema di gestione della qualità verificato, come nel precedente caso, da un Organismo Notificato (es. ISO 9001).

Il certificato di esame UE del tipo, con l'ingresso del Regolamento, avrà durata non superiore ai cinque anni.

Non è ancora del tutto chiaro, invece, come procedere in caso di revisioni di norme armonizzate. Tali standard, redatti dal CEN (Comitato europeo di normazione) definiscono specifiche tecniche, la cui applicazione garantisce la rispondenza del prodotto ai requisiti di salute e sicurezza. Il problema viene a crearsi dal momento che il certificato di Esame UE del tipo contiene i riferimenti dello standard, il che porta ad un conflitto di interpretazione riguardo al come agire nell'eventualità in cui venga redatta una nuova edizione della norma armonizzata: procedere con una nuova ricertificazione contenente i riferimenti all'ultima edizione dello standard, anche nel caso in cui il certificato sia stato redatto da meno di cinque anni, oppure ritenere valido un certificato di esame UE del tipo contenente i riferimenti alla versione della norma armonizzata non aggiornata, a condizione che

L'Organismo Notificato non abbia rilevato cambiamenti nei requisiti essenziali di salute e sicurezza. L'argomento è in questi mesi fonte di discussione in sede di Commissione Europea e noi di Assosistema lo stiamo monitorando da vicino in collaborazione con la European Safety Federation (ESF).

### **Obblighi degli operatori economici**

I primi articoli del Regolamento specificano puntualmente gli obblighi degli operatori economici del settore DPI, ognuno dei quali deve far fronte a compiti specifici, al fine di garantire la messa a disposizione sul mercato di prodotti sicuri e conformi alla normativa. Sono quattro le categorie per le quali vengono puntualmente fornite disposizioni: fabbricanti, importatori, distributori e mandatari.

**Il fabbricante**, colui che progetta e commercializza con il proprio marchio il DPI, deve garantire che il dispositivo messo a disposizione del mercato sia conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza, riportati nell'allegato II del Regolamento stesso. In linea con quanto stabiliva la Direttiva, il fabbricante è responsabile di redigere la documentazione tecnica, di valutar o far valutare la conformità dei prodotti e di apporre la marcatura CE. Il DPI deve essere accompagnato con il marchio commerciale o la denominazione del fabbricante, che dovrà fornire anche un indirizzo postale al quale poter essere contattato, le istruzioni per l'uso nella lingua dell'utilizzatore, nonché una copia del documento di conformità UE o un link dove poterlo visualizzare online.

Il fabbricante deve assicurare, inoltre, la presenza di un elemento in grado di identificare il DPI o sul prodotto stesso o sulla sua confezione o su un documento di accompagnamento. La scelta relativa al livello di dettaglio con cui poter identificare uno specifico DPI è a discrezione del fabbricante. E', tuttavia, necessario che egli abbia la possibilità di rintracciare i propri prodotti e di intervenire tempestivamente, qualora venissero presentati reclami circa la non conformità degli stessi. Nel caso si verificasse una simile eventualità, l'Autorità Nazionale può richiedere all'azienda produttrice tutta la documentazione relativa al DPI, che deve essere conservata per i successivi dieci anni dall'immissione del prodotto sul mercato. Qualora il fabbricante non disponga di un sistema in grado di individuare lo specifico lotto o numero di serie che ha dato origine ai reclami, l'Autorità potrà disporre il ritiro dal mercato di tutti i modelli di quello specifico prodotto.

La tematica relativa alla tracciabilità del prodotto è centrale nell'intera normativa e si ripete anche per gli altri operatori economici, per i quali, la presenza di obblighi specifici, rappresenta un grande cambiamento rispetto alla Direttiva.

**L'importatore**, ad esempio, diventa responsabile dell'immissione sul mercato dei DPI e deve garantirne la conformità ai requisiti di salute e sicurezza, accertando la correttezza della procedura di valutazione di conformità operate dal fabbricante. Qualora riscontri anomalie nel suo controllo, ha il compito di segnalarle all'Autorità Nazionale e di avvisare il produttore stesso, al fine di evitare la libera circolazione di prodotti che possano esporre l'utilizzatore finale a pericoli di salute. I DPI importati diventano, dunque, di responsabilità dell'importatore che risulta essere soggetto agli stessi obblighi imposti al fabbricante, ad eccezione di quelli relativi alla fase di valutazione e di marcatura che rimangono a carico di quest'ultimo.

**I distributori**, invece, presentano obblighi più affini al loro operato. Devono garantire che durante la fase di stoccaggio, i DPI non abbiano sostato in condizioni che avrebbero potuto comprometterne il corretto funzionamento. Come l'importatore, il distributore ha il compito di verificare che il prodotto in entrata, proveniente dal fabbricante (o dall'importatore stesso), sia conforme alla normativa e corredato della dovuta documentazione. In caso contrario, è tenuto a segnalare eventuali anomalie, dandone comunicazione all'Autorità ed al fabbricante (importatore), e ad assicurarsi che vengano implementate misure correttive volte a rendere il DPI conforme.

Per le due categorie sopra riportate è opportuno richiamare l'Articolo 12 del Regolamento, nel quale viene chiarito che gli importatori e i distributori che immettono un prodotto con il proprio marchio commerciale o modificano DPI già immessi sul mercato, vengono considerati fabbricanti ai fini del Regolamento, e pertanto devono rispondere alle disposizioni e agli obblighi destinati a tale categoria.

A questo proposito è importante specificare che per prodotto non si intende solo il manufatto fisico ma anche l'imballo e la documentazione obbligatoria a corredo.

Infine, molto meno rigidi sono i compiti cui deve adempiere il mandatario, ovvero la persona giuridica che viene delegata dal fabbricante ad agire a suo nome. Il mandatario non è soggetto agli obblighi del fabbricante ma può alleggerire il carico dello stesso, conservando la documentazione tecnica e le dichiarazioni di conformità UE dei DPI o fornendo sostegno all'Autorità Nazionale, qualora venissero immessi sul mercato DPI che presentino rischi per i lavoratori.

La presenza di obblighi specifici per singoli operatori, ha il compito di responsabilizzare l'intera filiera del settore. Ogni interprete ha il ruolo e la responsabilità di verificare l'adeguatezza dei prodotti messi a disposizione sul mercato, per mezzo di una collaborazione attiva tra le parti interessate. L'obbligo di accompagnare i prodotti con un indirizzo postale consegna all'utilizzatore un referente da poter contattare in caso di prodotti non idonei, mentre la presenza di un elemento identificativo permette di individuare il tipo, il lotto o la serie potenzialmente pericolosa ed intervenire in maniera puntuale e tempestiva, riducendo i rischi per i lavoratori.

### **Periodo di Transizione**

Il Regolamento 2016/425 è entrato in vigore il 20 aprile 2016 e viene applicato dal 21 aprile 2018. Per l'anno successivo, tuttavia, la nuova normativa coesisterà con la Direttiva 89/686 che **verrà definitivamente abrogata il 21 aprile 2019**. Ciò vuol dire che durante questo anno di transizione, le aziende potranno *immettere sul mercato* indistintamente prodotti conformi alla Direttiva o conformi al Regolamento. Per *immissione sul mercato* va intesa la prima messa a disposizione del DPI sul mercato Europeo. Al termine di questo periodo transitorio, i DPI potranno essere immessi solamente se conformi al Regolamento. Ciò non significa, tuttavia, che non potranno circolare sul mercato DPI che rispondono ai requisiti della precedente normativa: l'Articolo 47.1 specifica, infatti, che le certificazioni di prodotti immessi sul mercato in una data antecedente al 21 aprile 2019 e rilasciate secondo quanto prescritto nella Direttiva, rimangono valide fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima. Al termine di questo periodo sarà necessario procedere con una nuova certificazione conforme al Regolamento.

L'interpretazione dell'articolo 47 ed in generale la tematica del periodo di transizione è stata oggetto di un grande monitoraggio da parte dell'Associazione, che utilizzando come canale la European Safety Federation è potuta rimanere aggiornata sulle posizioni espresse dalla Commissione Europea, ed intervenire in maniera proattiva sull'argomento dando il proprio contributo alla causa. Il risultato dello sforzo associativo si è concretizzato nella realizzazione di due documenti, reperibili dal sito:

- Una brochure informativa (reperibile sul sito Assosistema, al seguente indirizzo: <http://www.assosistema.it/wp-content/uploads/2017/09/Brochure-Nuovo-Regolamento-2016-425.pdf>) contenente alcuni aspetti utili alla comprensione dell'applicazione del Regolamento normativa con particolare riguardo al periodo di transizione tra le normative;



- Una flowchart realizzata con l'ausilio di ESF, in grado di fornire una linea guida in maniera rapida ed intuitiva, su come approcciare al meglio la nuova normativa e come muoversi durante il periodo di transizione.

## Sanzioni

L'unico aspetto del Regolamento che viene delegato ai singoli Stati Membri è quello relativo alle sanzioni per coloro che violano le disposizioni della normativa; nell'articolo 45 si legge che entro il 21 marzo 2018 i Paesi Europei devono consegnare alla Commissione le norme che definiscono il quadro sanzionatorio.

Durante il workshop organizzato dall'Associazione durante il Safety Expo 2017 a Bergamo, lo scorso 20 settembre, era già stato anticipato che l'attuazione del Regolamento sarebbe stata delegata al Governo per mezzo dell'articolo 6 della Legge di Delegazione Europea 2017. Il testo definitivo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 ottobre (Legge 25 ottobre 2017, n.163<sup>1</sup>) nomina il Ministero dello Sviluppo Economico come Autorità competente in materia e prevede sanzioni penali o amministrative in linea con quanto previsto dall'articolo 32<sup>2</sup>, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33<sup>3</sup>, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

La legge di Delegazione Europea, in sostanza, fornisce indicazioni generali sulle sanzioni da applicare nei riguardi degli operatori che violano le disposizioni indicate nel Regolamento. Nei dodici mesi successivi alla pubblicazione del testo il Governo è chiamato ad adottare uno o più decreti legislativi specifici che abbiano il compito di allineare la normativa europea a quella nazionale in tema di sanzioni.

Per conoscere, nel dettaglio, sanzioni e penali per coloro che non osservano quanto indicato dalla normativa, sarà dunque necessario attendere la pubblicazione dei relativi decreti legge che dovrà avvenire non oltre novembre 2018.

---

<sup>1</sup> Vedi Allegato I

<sup>2</sup> Vedi Allegato II

<sup>3</sup> Vedi Allegato III

## Approfondimento: le conseguenze della Brexit

Approfondimento interessante riguarda l'effetto che potrà avere l'uscita del Regno Unito dalla Comunità Europea. Una nota<sup>4</sup> della Commissione Europea, datata 22 gennaio 2018, reperibile sul suo sito precisa che dal 30 marzo 2019 (in assenza di proroghe), il Regno Unito sarà a tutti gli effetti un Paese terzo rispetto all'Europa. Il Regolamento 2016/425 per i DPI non sarà più, dunque, una normativa d'obbligo in territorio inglese. Ciò, ad esempio, comporta che un distributore italiano di DPI che acquista dal Regno Unito e vende in altri paesi europei, dopo il 30 marzo 2019, ai fini del Regolamento, dovrà essere considerato un importatore a tutti gli effetti e, di conseguenza, dovrà osservare le disposizioni e gli obblighi proprie di questa categoria.

Ancora più importanti saranno le conseguenze per gli Organismi Notificati, che perderanno il loro status europeo e non avranno più l'autorizzazione ad intervenire nei processi di valutazione della conformità dei prodotti, laddove la normativa lo richieda (ad esempio per DPI di categoria II e III).

Da quanto emerge dal comunicato della Commissione, salvo interpretazioni diverse, a partire dalla data in cui avverrà la Brexit, gli operatori economici non potranno immettere sul mercato quei DPI la cui procedura di valutazione di conformità ha coinvolto Organismi Notificati britannici. Come consigliato nella nota, dunque, è necessario correre ai ripari contattando per tempo Organismi Notificati interni ai confini Europei, che possano in maniera legittima dichiarare la conformità dei DPI immessi nel mercato.

## Conclusioni

In questo approfondimento si è cercato di offrire una panoramica sul nuovo Regolamento sui DPI, soffermandosi su quei passaggi che costituiscono elemento di novità nel settore. **L'elemento che caratterizza la normativa, in termini generali, è la spinta ad una maggiore responsabilizzazione di tutta la filiera, all'interno della quale ogni operatore deve dare il proprio contributo nel mettere a disposizione del mercato prodotti affidabili che salvaguardino la sicurezza del lavoratore.** L'anno di transizione che stiamo attraversando, permetterà di misurare l'effettivo impatto del nuovo Regolamento sulla realtà industriale e di far chiarezza su quelle "zone grigie" del Regolamento che, ad oggi, possono dar adito ad

---

<sup>4</sup><http://ec.europa.eu/docsroom/documents/27401>

interpretazioni. Già in questo documento abbiamo accennato, rapidamente, ad alcuni aspetti che necessitano di essere monitorati (è il caso della discussione in atto sulla revisione degli standard armonizzati e la validità della dichiarazione di conformità) o per i quali bisogna necessariamente attendere sviluppi futuri (come per il discorso legato al regime sanzionatorio, o le conseguenze della Brexit). Per questo motivo è necessario che ASSOSISTEMA SAFETY continui nel lavoro di monitoraggio, in particolare attraverso la membership con la confederazione ESF (European safety Federation). La condivisione delle dinamiche internazionali e la rete di contatti con le Autorità Nazionali competenti diventano in questo momento fondamentali per il buon esito di questo grande cambiamento.

**ALLEGATO I****Legge 25 ottobre 2017, n.163****Articolo 6 - Art. 6 Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'interno.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
  - a) aggiornamento delle disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con il medesimo regolamento (UE) 2016/425 e coordinamento delle residue disposizioni;
  - b) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo con successivo regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti;

- c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/425;
- d) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
- e) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2016/425, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- f) previsione di sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del capo VI del regolamento (UE) n. 2016/425;
- g) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**ALLEGATO II****Legge 24 dicembre 2012, n. 234****Articolo 32 -Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea**

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o

espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la

celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.



**ALLEGATO III****Legge 24 dicembre 2012, n. 234****Articolo 33 -Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea**

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 31.